

D.D.G. n. 340 del 28/02/2023

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

“Cooperativa Sociale La Casa dell’Agape - Autorizzazione al funzionamento - Sezione Inabili - Tipologia Centro Diurno Assistenza ed incontro, sito in Pachino (SR)”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati, altresì, parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D. P. Reg.05.04.2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

VISTO il D.D.G. n. 938 del 14.06.2022, con il quale al dott. Antonino Maggio è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento;

VISTO il D.P.Reg. n. 431 del 13.02.2023, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 82 del 10.02.2023, con il quale è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza presentata e la documentazione a corredo, acquisita in data 18.03.2021 con prot. n. 10323 del 21.03.2021, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DELL’AGAPE, con sede legale in Pachino, Via E. Calogero, n. 49, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione “Inabili” e la tipologia “Centro Diurno Assistenza ed Incontro” per la sede operativa sita in Pachino, Via E. Calogero, n. 49;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86, ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, prioritariamente all'autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall'Ente, acquisita in data 18.03.2021 con prot. n. 10323 del 21.03.2021;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata;

VISTO il parere igienico-sanitario positivo reso con nota prot. n. 57 del 24.01.2022 dall'A.S.P. 8 di Siracusa, acquisita in pari data con prot. PEC n. 2318;

VISTO il parere positivo reso dal Comune di Pachino con nota prot. n. 4009 del 14.02.2023 , acquisita in data 15.02.2023 con prot. PEC n. 6055;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 La COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DELL'AGAPE, con sede legale in Pachino, Via E. Calogero, n. 49, è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86, allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE "Inabili" - TIPOLOGIA "Centro Diurno Assistenza ed Incontro" per la sede operativa sita in Pachino, Via E. Calogero, n. 49.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della l. 29.03.01, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE
D.ssa Maria Letizia Di Liberti

IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Maggio